

INTERVENTO 4.1.1: QUESITI, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Punto 4 – Fascicolo aziendale

1

1. **Fascicolo aziendale presso Artea:** Si segnala che per le aziende che hanno il fascicolo aziendale presso Organismi Pagatori diversi da AGEA (vedi caso ARTEA) non è possibile stampare una scheda di validazione completa (ad es. del piano culturale), se derivante da una modifica di quella presentata con la domanda unica, se non al momento della presentazione della domanda unica dell'anno successivo, pertanto i dati aziendali, modificati in corso d'anno, devono essere desunti da documenti diversi.

R: I dati (superfici e/o allevamenti) non desumibili dal fascicolo aziendale vanno inseriti come fossero nuove particelle o nuovi allevamenti.

Punto 10 - PST e Allegato A-5

2. Cosa si intende per terreni limitrofi?

R: Quando si parla di terreni limitrofi, non ci si riferisce strettamente al confine fisico. Per contiguità non si intende necessariamente la contiguità fisica, ma piuttosto quella funzionale. I terreni limitrofi, quindi, devono appartenere alla stessa unità locale dislocata in Umbria, collegati funzionalmente ai terreni dell'azienda ed al centro aziendale ricadenti in Umbria.

3. Nel caso di soccida, a quali animali va riferito il calcolo della PST?

R: Alla percentuale di animali che, in base alla quota di riparto presente nel contratto di soccida, sono di spettanza del soccidario: se, per esempio, la quota spettante all'allevatore è pari al 20%, dovrò considerare il 20% dei capi per il calcolo della PST. Attenzione, perché il ricavo del soccidario potrebbe anche essere calcolato in relazione alle quantità prodotte (es. chilogrammi di carne o uova); in questo caso si calcolerà la percentuale attribuibile al soccidario considerando il rapporto tra la somma spettante allo stesso ed il totale della produzione.

4. Utilizzo di valori di PST diversi da quelli dell'Allegato A-5

Da bando: *“I valori unitari delle produzioni standard (PS) riportati nell'allegato A-5 e inseriti nella procedura SIAR per la predisposizione delle domande di sostegno possono essere modificati se le produzioni agricole e zootecniche risultano significativamente diverse per tipologia di prodotto finale da quello standard per particolari peculiarità del prodotto o a seguito di manipolazione, lavorazione, trasformazione ecc. dei prodotti aziendali. Tali modifiche devono essere adeguatamente motivate e giustificate mediante l'esibizione di fatture di vendita e a condizione che il valore del prodotto finale risulti superiore di almeno il 50% rispetto a quello standard”.*

R: Quanto riportato vale per le aziende che già producono e possono portare a dimostrazione le fatture di vendita dei prodotti.

5. Calcolo della PST con utilizzo delle produzioni (colture e allevamenti) ottenute a piano aziendale ultimato

Un programma di investimenti prevede l'impianto di un nuovo oliveto e la realizzazione di un frantoio aziendale; ai fini del calcolo del massimale di spesa il nuovo oliveto viene considerato?

R: sì, l'oliveto viene considerato in quanto, come riportato all'articolo 3 punto 10, *“È consentito utilizzare la PST unitaria della produzione ottenuta a piano aziendale ultimato a condizione che le colture e gli allevamenti di nuova introduzione siano in coerenza e in stretta connessione con le tipologie di investimenti per i quali si chiede il sostegno (es: introduzione di arboreti in luogo di seminativi, ovvero di ortaggi in luogo di seminativi se si prevedono investimenti per impianti tecnologici per la trasformazione, manipolazione e cernita di prodotti orticoli).*

Quanto sopra vale anche per aziende di nuova costituzione che possono fare riferimento a colture e/o allevamenti che si prevede di introdurre a piano aziendale ultimato.

Qualora il piano preveda l'introduzione di colture che entreranno in produzione in annate agrarie successive a quella di decorrenza del periodo vincolativo, gli eventuali investimenti per la raccolta e/o trasformazione delle relative produzioni (es. scuotitore per la raccolta delle olive, frantoio, laboratorio per la produzione di marmellate, ecc. ...), non possono ritenersi ammissibili al sostegno in quanto non è garantito il loro esercizio per l'intera durata del periodo vincolativo. Tuttavia le spese per tali investimenti potranno essere eleggibili se l'azienda è in grado di dimostrare il loro immediato utilizzo (presenza delle colture già in produzione fin dalla data di presentazione della domanda di pagamento).

In tutti i casi tali investimenti devono essere commisurati alle produzioni ottenibili a fine piano.

6. Allegato A-5 - “Leguminose da granella alta qualità”

Per alta qualità si intende una coltivazione certificata biologica e/o IGP?

R: Non necessariamente; si intendono in generale leguminose da consumo umano e non zootecnico (es. lenticchia, fagioli, cicerchia).

7. Allegato A-5 - Valori per oliveti e vigneti

Nel caso di un'azienda che vende in parte le olive ed in parte l'olio (o analogamente in parte uva ed in parte vino) quale valore di PS deve essere utilizzato? Vale il principio della maggioranza di produzione?

R: si possono utilizzare i valori di PS riferiti a olio o vino se l'azienda è in grado di dimostrare che trasforma e vende in prevalenza tale tipologia di prodotto, o se l'azienda introduce con il piano di miglioramento un investimento finalizzato alla trasformazione e/o commercializzazione del prodotto.

8. Allegato A-5 - Allevamento ovicaprini

I valori riportati nella tabella sono relativi a tipologie da carne o da latte? Come deve essere valutata la tipologia che non è indicata?

R: i valori sono quelli della tabella di riferimento, indipendentemente che si tratti di ovicaprini da carne o da latte.

9. Allegato A-5 - coriandolo

Per il calcolo della PST del coriandolo: quale categoria devo considerare?

R: Per quanto riguarda il coriandolo, la PST è quella delle “Piante aromatiche, medicinali e da condimento”.

10. Allegato A-5 - canapa da olio

R: la PST di riferimento è quella della categoria “Altre oleaginose erbacee”.

Punto 14 – Cantierabilità

11. Cantierabilità – precisazione

Gli interventi immobiliari previsti con il piano degli investimenti devono possedere un titolo autorizzativo pertinente fin dal momento della presentazione della domanda di sostegno. Pertanto, nel caso di fabbricati con destinazione diversa da quella agricola, dovrà essere richiesta una variante al Comune competente, prima della presentazione della domanda.

Nel caso di acquisto di fabbricati non agricoli, l'investimento è ammissibile se, entro i sei mesi dal ricevimento del nulla osta previsti dal bando per il conseguimento della cantierabilità degli interventi di ristrutturazione, la stessa viene conseguita per una destinazione agricola.

12. Cantierabilità per oliveti

Serve la cantierabilità per estirpare gli oliveti?

R: sì, è obbligatoria l'acquisizione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2015

Punto 17 - Investimenti fissi per destinazione

13. Possono considerarsi fissi per destinazione un bancone per la vendita, le cisterne per la conservazione dell'olio di oliva?

R: sì, perché compatibili con la definizione di "Investimenti fissi per destinazione" di cui al punto 17, art. 3 del bando; (attrezzatura destinata ad una funzione specifica, afferente ad un impianto produttivo, ad un processo di trasformazione, ad una struttura per la commercializzazione dei prodotti).

Punto 18 - Investimenti nel settore zootecnico

14. Calcolo dell'autoapprovvigionamento:

Come considero le superfici e le relative colture per il calcolo dell'autoapprovvigionamento?

R: Il richiedente deve considerare le colture potenzialmente utilizzabili per la produzione di Unità Foraggiere, distinguendo le superfici a seminativo irrigabile da quelle non irrigabili. Per quanto riguarda le superfici a pascolo naturale si considerano quelle riportate nel fascicolo aziendale, al netto di eventuali tare, utilizzando per il calcolo i valori tabellari indicati nell'allegato

A3. Tali valori sono considerati in ragione di un posto capo/anno per tutte le tipologie di allevamento e pertanto non è necessario tenere conto dei periodi di vuoto sanitario per le forme di allevamento che lo prevedono.

La dimostrazione dell'autoapprovvigionamento deve essere prodotta contestualmente ai documenti del fascicolo di domanda e va riferita alla situazione a piano aziendale ultimato.

5

15. Soccida

Rispetto a quali animali si calcola l'autoapprovvigionamento?

R: Si considerano tutti gli animali dell'allevamento.

16. Investimenti nel settore zootecnico – Quesiti vari

- Un investimento che riguarda esclusivamente la trasformazione di un prodotto zootecnico aziendale (es. caseificio) viene considerato investimento zootecnico e pertanto soggetto al soddisfacimento del fabbisogno dell'allevamento?

R: No, perché l'investimento non riguarda in maniera diretta l'attività di allevamento. E' necessario dimostrare l'autoapprovvigionamento solo se l'investimento per la trasformazione comporta un incremento del numero di capi allevati.

- Per la determinazione delle unità foraggere complessive aziendali nel caso di investimenti nel settore zootecnico, posso considerare anche le UF derivanti dai terreni di terzi che sono resi disponibili con regolare contratto per lo spargimento delle deiezioni zootecniche, oppure l'utilizzo agronomico delle stesse anche su terreni di terzi consente la sola riduzione del 50 % di autoapprovvigionamento previste dal bando (ART. 3 COMMA 18)?

R: I terreni di terzi, resi disponibili per lo spargimento dei reflui zootecnici, permettono di ottemperare esclusivamente a quanto previsto dalla DGR 1492/2006, la cui applicazione permette la riduzione del 50% dei limiti percentuali di autoapprovvigionamento. I terreni utilizzabili ai fini della determinazione delle UF potenzialmente producibili sono invece quelli condotti direttamente dal richiedente con uno dei titoli indicati al punto 18 dell'art. 3.

- Le superfici extra regionali, inserite nel fascicolo aziendale, sono utilizzabili ai fini del calcolo delle UF potenzialmente producibili anche se tali superfici non sono finite?

R: Sì, purché i terreni siano funzionalmente collegati all'azienda (cfr. quesito 2).

- Per i suini allevati al pascolo nel bosco come si possono computare le superfici a bosco ai fini dell'autosufficienza alimentare?

R: Per il bosco si possono computare 1.000 UF/ettaro/anno. Il ricorso alle unità foraggere prodotte dal bosco è consentito esclusivamente per il bestiame effettivamente allevato allo stato brado in tale ambito.

- Quali sono i fabbisogni alimentari, espressi in Unità Foraggere, per la selvaggina?

R: Si fa riferimento alle categorie di animali domestici assimilabili: ungulati (capriolo, daino, muflone, ecc.) come le capre da latte (846 UF/capo/anno); cinghiali come i suini leggeri da 30 a 120 kg (621 UF/capo/anno); lepri, come i conigli (27 UF/capo/anno); fagiani e altri volatili, come le faraone, (10 UF/capo/anno)

Punto 19 - Costi unitari massimi di riferimento e Allegato A-2

17. Ai fini dell'individuazione della tipologia di investimento (serra): la realizzazione di una serra che non fa SUC in quanto temporanea, è considerata costruzione di nuovo fabbricato o acquisto di nuovo impianto tecnologico?

R: Se ci si riferisce a serre mobili e tunnel stagionali, così come definiti dalla lettera h) dell'art. 118, L.R. 1/2015, queste sono da considerarsi dotazioni aziendali (tasso di contributo: 20%). Le altre tipologie costruttive sono invece da ascrivere alla categoria dei fabbricati. (tasso di contributo: 40%).

18. Scelta fornitore: una ditta per la quale abbiamo presentato la domanda ha avuto problemi con il fornitore scelto (che aveva fornito il preventivo più basso) e vorrebbe cambiare il fornitore; è possibile? se sì, deve essere necessariamente uno tra gli altri due, mentre se fosse un nuovo soggetto bisogna farsi mandare un preventivo anche dal nuovo fornitore? fermo restando che il prezzo dovrà essere probabilmente quello già scelto al momento della presentazione della domanda.

R: nel caso descritto è possibile cambiare fornitore purché il prezzo sia quello economicamente equivalente o più vantaggioso (dal confronto dei tre preventivi originari) e non è necessario procurarsi un altro preventivo.

19. Cosa si intende con impiantistica di base?

R: Per impiantistica di base si intende l'insieme degli impianti elettrico, idrico, termico e condizionamento, specifici per ogni tipologia di investimento (punto vendita, frantoio, magazzino, ufficio, ecc.) con esclusione quindi di attrezzature e macchinari, relativi al tipo di attività cui è destinato il fabbricato.

7

20. Prescrizioni particolari immobili

Se da titolo abilitativo sono previsti delle prescrizioni particolari per la realizzazione di immobili (es. rivestimento in pietra) tali costi devono comunque rientrare nei costi unitari massimi o possono essere conteggiati a parte?

R: devono rientrare nei costi unitari massimi.

21. Applicazione dei costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa per gli investimenti immobiliari - precisazione

I costi dell'allegato A-2 rappresentano i costi massimi di riferimento per le diverse tipologie costruttive. Sarà cura del richiedente determinare, tramite computi preventivi, l'importo degli interventi per non incorrere nelle penalizzazioni a carico del contributo e dei punteggi.

Quanto sopra vale sia nel caso di nuove costruzioni che di ristrutturazioni.

22. Allegato A-2 - precisazione

I costi di riferimento per investimenti immobiliari non tengono in considerazione eventuali sistemazioni esterne (es. piantumazioni, piazzali, recinzioni, cancelli ecc.) che andranno valutate con computo preventivo specifico

23. Allegato A2 – precisazione

I costi derivanti dallo scavo di sbancamento per la realizzazione di annessi in zone collinari sono compresi nei valori unitari massimi dell'Allegato A2.

Punto 20 - Contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi

24. Come calcolare lo scorporo dell'utile di impresa e la formula relativa all'ammissibilità del contributo

Per quanto riguarda la manodopera necessaria per la realizzazione delle opere effettuate sotto forma di contributo in natura, vengono prese in considerazione le

prestazioni d'opera da parte della famiglia coltivatrice. In tale ambito, possono essere annoverate anche le prestazioni d'opera da parte di dipendenti dell'impresa agricola, anche se normalmente tali prestazioni costituiscono una voce di spesa per l'impresa agricola.

Esempio: programma di investimenti costituito da:

- Trattrice: spesa ammissibile € 40.000,00 e contributo ammissibile al 30% pari a € **12.000,00**
- 1000 metri di chiudenda ad € 31,00 a metro lineare (come da prezzario allegato A-1) per un costo totale di € 31.000,00 comprensivo dell'utile di impresa (lavoro da realizzarsi in economia)
scorporo utile di impresa: € 31.000,00: 1,265 = € 24.504,00

spesa ammissibile per chiudenda € 24.504,00

contributo ammissibile al 50% € **12.252,00**

fatture per acquisto materiali chiudenda e manodopera salariata = € 11.504,00

manodopera della famiglia coltivatrice (€ 24.504,00 – € 11.504,00) = € 13.000,00 (importo della prestazione in natura; la congruità di tale valore sarà oggetto di verifica istruttoria)

Concludendo:

- lo scorporo dell'utile di impresa va effettuato dall'intero importo del lavoro in economia come da prezzario
- la somma che concorre ai 50.000,00 € di massimale per i lavori in economia è solo quella della manodopera (nell'esempio € 13.000,00)
- la formula relativa all'ammissibilità del contributo per i lavori in economia si applicherà nel seguente modo e a tutto il programma di investimenti

A = sostegno pubblico totale

B = totale spese ammissibili ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni in natura

A deve risultare inferiore o uguale alla differenza tra B e C

$(A \leq (B - C))$

$(12.000,00 + 12.252,00) \leq (40.000,00 + 24.504,00) - 13.000,00$, quindi

$24.252,00 \leq 64.504,00 - 13.000,00$

24.252,00 ≤ 51.504,00 condizione rispettata

RICORDARSI DI REGISTRARE NEL SIAR IN MODO DISTINTO LE FATTURE PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI E QUELLE *FITTIZIE* PER I LAVORI IN ECONOMIA

Punto 21 – SUC (vale anche per le stesse domande relative all'articolo 5, punto 3, lettere b) e c)

9

25. Superfici interrata e seminterrati - precisazione

Il bando definisce come SUC *“la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali”*; anche le superfici dei locali interrati o seminterrati dovranno essere prese in considerazione per il calcolo del costo di costruzione delle diverse strutture edili.

26. Superfici di servizio – precisazione

Le superfici di servizio quali scale, locali tecnici, ecc., di pertinenza di punti vendita o locali direzionali, non vanno calcolate nel conteggio del limite massimo di 60 mq (vedi articolo 5, punto 3), lettere b) e c)

Punto 22 - acquisto di terreni e fabbricati

27. perizia giurata

La perizia giurata deve essere precedente alla domanda di sostegno?

R: sì la perizia giurata va presentata sempre; si controlla che sia compresa nel range indicato dall'Agenzia del Territorio. Per i terreni edificabili, per i quali non esiste una valutazione dell'Agenzia del Territorio, si prende in esame la perizia giurata.

In alternativa alla perizia giurata si considera valida la certificazione di altro ufficio pubblico, come il tribunale nel caso di aste giudiziarie (esempio di *altro ufficio pubblico*), che deve essere specifica e riferita all'immobile in questione.

28. Conformità dell'immobile alle norme urbanistiche

Il testo recita *...“l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica”*. Non è chiaro che cosa significa; è riferito solo al fatto che non devono essere edifici abusivi?

R: la frase “è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica” può effettivamente dare origine a dubbi interpretativi; in questo ambito, si vuole fare riferimento a edifici che non siano totalmente o parzialmente abusivi. Quindi un fabbricato che deve essere ristrutturato non deve necessariamente e ovviamente essere già in possesso dell’agibilità, ma deve, anche se rudere, essere un edificio non abusivo . Rispetto alla passata programmazione è stato tolto il termine “regolarizzazione” per evitare che venisse male interpretato

910

Punti 24 e 25 – definizione di trasformazione e vendita

29.chiarimento

La definizione di trasformazione e vendita, così come definite dai punti 24 e 25, ai fini della 4.1.1. serve solo per stabilire il tasso di contributo, che non potrà superare il 40% della spesa ammissibile.

ARTICOLO 4 - BENEFICIARI

30.E’ possibile per i cittadini non comunitari accedere a premi e contributi previsti nel PSR?

R: Si, nel rispetto delle condizioni del bando (titolarità azienda, partita Iva agricola, iscrizione alla CCIAA).

31.Una cooperativa di servizi, (classificata con codice ateco “attività di supporto alle produzioni vegetali”) che non conduce terreni agricoli propri, e che quindi non può dimostrare la capacità di spesa in termini di PST, può presentare una domanda di sostegno?

R: No, perché non possiede i requisiti previsti per i beneficiari dall’art. 4 del bando (possesso di un’azienda agricola ed esercizio dell’attività medesima).

32. Nel caso di beni immobili in comproprietà il beneficiario deve stipulare un contratto di affitto con il comproprietario o è sufficiente la sola autorizzazione dello stesso?

Per la realizzazione di un investimento su un bene posseduto in comproprietà (anche in regime di separazione dei beni nel caso di coniugi) è sufficiente produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’altro comproprietario con la quale lo stesso autorizza il richiedente ad eseguire i lavori e a riscuotere il relativo contributo.

ARTICOLO 5 – COSTI AMMISSIBILI

33. Art 5 punto 1- Quesiti vari:

- E' possibile chiedere il contributo per l'acquisto di un fabbricato rurale per un importo inferiore a quello di vendita reale e quindi prevedere la ristrutturazione per lo stesso importo richiesto? Esempio: fabbricato costo € 200.000, a contributo si chiedono solo 150.000 € ed il costo della ristrutturazione sarà pari a 150.000 €

R: sì, il costo dell'acquisto che si considera è quello richiesto in domanda

- Se un fabbricato di 100 mq SUC costa 200.000 € la spesa ammissibile, da bando, è 50.000 € (500 €/mq SUC). Le spese di ristrutturazione devono essere pari a 50.000 o pari a 200.000 €?

R: le spese per la ristrutturazione devono essere almeno pari al costo ammesso, cioè 50.000 €, ma possono essere superiori secondo quanto stabilito dal punto 1 dell'art. 5 medesimo.

- E' possibile considerare nell'importo dei lavori della ristrutturazione anche un eventuale ampliamento del fabbricato, necessario per il fabbisogno dell'azienda?

R: sì, perché per ristrutturazione a norma della misura 4 del PSR, deve intendersi qualunque intervento che interessi il fabbricato acquistato (ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria ecc.)

- L'acquisto di una serra con la ristrutturazione è ammissibile?

R: sì, se si tratta di serre fisse, inserite in mappa o accatastate.

34. Articolo 5 punto 3) lettera a)

“non è ammissibile l'acquisto o la nuova costruzione di fabbricati da utilizzare per l'attività agricola in combinazione con parti da adibire ad usi diversi quali l'abitativo, quello relativo ad attività agricole connesse o extra agricole.”

Sarebbe necessario specificare quali attività agricole connesse non possono insistere nel fabbricato oggetto di finanziamento, al fine di non escludere quelle pertinenti (es. trasformazione, manipolazione, commercializzazione di prodotti agricoli).

R: In questo ambito per attività connesse intendiamo attività di ricezione e ospitalità come definite dalla legge (agriturismo). Quindi le attività riportate tra parentesi possono insistere nel fabbricato oggetto di finanziamento ancorché considerate connesse e complementari (d.Lgs 228/2001).

35. Articolo 5 punto 3, lettera a): chiarimento riguardo al concetto di “indipendente”, nel caso di porzioni di fabbricato adiacenti e non sovrastanti

Testo del bando: *Non sono considerati indipendenti, e non sono quindi finanziabili, immobili che condividano con fabbricati adibiti in tutto od in parte alla civile abitazione fondazioni, solai, coperture, ingressi, scale, impianti elettrici o impianti termici.*

912

I locali si considerano indipendenti quando hanno ingressi separati e impianti elettrici, termici e idraulici il cui funzionamento è indipendente dagli impianti dell'edificio adiacente (es. caldaie, quadri elettrici ecc. specifici per ogni unità immobiliare). La quota parte di tetti e fondazioni si calcola in modo direttamente proporzionale alla relativa SUC.

36. Articolo 5, punto 3 lettera d) Rimessaggio macchine

Ai sensi della lettera d) (rimessaggio macchine) si deve tener conto “*anche di eventuali fabbricati esistenti utilizzabili allo scopo ovvero utilizzabili previa ristrutturazione qualora più conveniente della realizzazione ex novo.*” La stessa cosa non viene richiesta per altri fabbricati aziendali, perché? Considerando che controllare la disponibilità di eventuali fabbricati esistenti utilizzabili è eccessivamente gravoso, si propone di togliere dal bando la frase sopra riportata, anche per uniformità con le altre lettere del punto 3 articolo 5. (la stessa verifica su locali preesistenti relativamente a acquisto e/o realizzazione di locali per punti vendita e/o uffici non viene richiesta)

R: E' confermato quanto previsto dal bando e la verifica della presenza di fabbricati già esistenti in azienda va fatta anche per gli altri locali (magazzini, punto vendita, uffici, etc).

37. Articolo 5 - quesiti vari:

- In caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato già presente in azienda, il costo di demolizione è ricompreso nei valori massimi dell'Allegato A2 o può essere computato a parte?

R: Sì, il costo di demolizione è ricompreso nei valori massimi dell'Allegato A2.

- Considerato quanto previsto per la realizzazione/ristrutturazione di punti vendita al dettaglio, sono ammissibili interventi su altre tipologie di immobili, ubicati al di fuori dell'azienda agricola ed in zone diverse da quelle agricole?

R: Gli investimenti realizzati in zone diverse da quelle agricole sono ammissibili purché il richiedente acquisisca un titolo abilitativo attestante che l'immobile è destinato ad un'attività produttiva di tipo agricolo.

- In caso un investimento immobiliare sia iniziato prima della presentazione della domanda di sostegno, è possibile chiedere l'aiuto sugli interventi di completamento?

R: Sì, a condizione che sia possibile documentare dettagliatamente, anche con il supporto di fotografie, ciò che è stato realizzato.

- Per l'allevamento di suini all'aperto è possibile prevedere recinzioni con alla base fogli di rete elettrosaldata per ovvi motivi di sicurezza (cinghiali e uscita di maiali). In questo caso la recinzione prevista dal prezzario sarebbe aumentata per il costo per l'acquisto e la posa in opera della rete elettrosaldata.

R: L'intervento deve essere specificamente autorizzato dal Comune. Per gli interventi non previsti dal prezzario il valore va definito in base ad una specifica analisi costi.

- Acquisto di computer, che tipo di spesa è?

R: Per quanto riguarda l'acquisto di computer, questi ultimi vanno considerati dotazioni aziendali (punto 5 dell'articolo 5), mentre i programmi (software) vanno considerati come spese immateriali, con relativi limiti di spesa.

- Sono ammissibili investimenti per l'allevamento di cavalli e di cani?

R: L'attività di allevamento del cavallo è considerata agricola quando riferita all'allevamento di fattrici per la produzione di puledri per la vendita, comprensiva del loro addestramento; pertanto sono ammissibili esclusivamente gli investimenti riferibili alle attività sopra descritte con l'esclusione di tutti quegli investimenti riferibili ad attività diverse da quella puramente agricola, (che risultano attività non occasionali, ad es allevamento di cavalli da corsa o per maneggio) o ad attività agricole connesse (ad esempio utilizzo secondario non occasionale dei cavalli a fini agrituristici). Quindi, è considerata attività agricola l'allevamento, l'addestramento di cavalli e il pensionamento degli stessi, svolti nell'ambito di un'azienda agraria che quindi deve garantirne anche l'auto approvvigionamento. E' considerata attività

connessa all'attività agricola, l'organizzazione occasionale di passeggiate a cavallo nell'ambito dell'agriturismo. Non è attività agricola, né connessa, l'attività di equitazione a livello agonistico.

Allo stesso modo, sono ammesse le spese relative all'allevamento e addestramento di cani, ma come per l'allevamento e addestramento di cavalli è fondamentale che a monte ci sia una vera azienda agricola e che l'allevamento di cani o cavalli abbia come scopo principale la vendita di cuccioli o puledri.

Sono ammesse tutte le attività e gli interventi connessi all'addestramento.

(cfr. DECRETO 13 febbraio 2015 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. (15A02038) - GU n.62 del 16-3-2015)

Per quanto sopra detto, sono ammissibili anche i mezzi adibiti al trasporto di tali animali.

- Sono ammissibili gli investimenti per la logistica aziendale (strade, piazzali, parcheggi, ecc)?

R: sì, sono ammessi gli investimenti per la logistica aziendale (strade, piazzali, parcheggi, ecc) se funzionali all'attività agricola. L'importo di tali investimenti sarà calcolato con specifico computo metrico estimativo.

- E' possibile realizzare in economia una strada poderale?

R: No, perché si tratta di lavori non riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola (art. 3, punto 20).

- E' ammissibile la manutenzione di una strada?

R: Sono ammissibili i soli interventi straordinari di ripristino della viabilità di una strada poderale.

38. Articolo 5 Punto 8) – Irrigazione - Quesiti vari

- E' ammissibile la realizzazione di cisterne, intese come bacini di accumulo?

R: Sì, se alimentate con acque meteoriche. In correlazione alle stesse può essere eventualmente finanziato un impianto irriguo a bassa pressione, utilizzato esclusivamente per irrigazioni di soccorso.

- Zone ricomprese nei comprensori irrigui di "Montedoglio" e di "Valfabbrica": tutto è finanziabile?

Zone non ricomprese nei comprensori irrigui sopraccitati: se l'attingimento avviene da corpo idrico pubblico (fosso demaniale, torrente, fiume), cosa si può finanziare? Se l'attingimento avviene da pozzo autorizzato per uso irriguo, cosa si può finanziare?

R: No, al momento nulla è finanziabile, se non le tre tipologie di interventi riportate nel bando (penultimo capoverso, punto 8), art. 5) e solo per irrigazioni di soccorso (porre pertanto attenzione alle colture presenti in azienda).

15

➤ E' ammissibile la realizzazione di un pozzo ad uso zootenico?

R: Sì ma solo se autorizzato specificamente per tale uso.

39. Articolo 5, costi ammissibili – varie

➤ E' ammissibile un impianto per la produzione di malto, aceto di malto, aceto di mele e di pere, considerato che il piano degli investimenti prevede anche l'impianto del frutteto?

R: Sì, in quanto tali produzioni sono inserite nell'Allegato 1 del Trattato e l'azienda trasforma prodotti che coltiva direttamente. Se l'azienda non producesse le materie prime per la trasformazione, o non partecipasse ad un'ATI atta a consentire tali produzioni, l'investimento non sarebbe ammissibile.

➤ E' ammissibile l'acquisto di materiali non identificabili con una matricola (es. contenitori per ortoflorovivaismo, reti per olive, cassette, fusti per l'olio, ecc.)?

R: sono materiali ammissibili come dotazioni aziendali, sempreché siano mantenuti per tutto il periodo di impegno.

Sono inoltre ammissibili

- **Acquisto di macchinari per l'estrazione di olii essenziali**
- **Estrattore di bava per lumache**
- **Impianto di irrigazione per nebulizzare le lumache, in quanto necessario per il ciclo biologico delle stesse**
- **Allestimenti anche su mezzi non agricoli per il trasporto di prodotti agricoli da destinare alla vendita, utilizzando anche mezzi di trasporto usati. L'allestimento deve comunque essere ben individuabile e nuovo**
- **Interventi relativi a laghetti esistenti (es. ripristino sponde, ripulitura dell'invaso, ecc.) alimentati esclusivamente con acque meteoriche**
- **La potatura straordinaria per il recupero ed il ripristino degli oliveti, compresa la potatura di riforma.**

- L'estirpazione di olivi per modificare il sesto di impianto dell'oliveto (es. da 6x3 a 6x6). In tal caso va fatto riferimento alla voce specifica del prezzario per le Opere di miglioramento fondiario (cap. III, codice 22)
- Sostituzione amianto, purché non ci sia una prescrizione da parte di una autorità pubblica
- Le recinzioni per l'allevamento di selvaggina nell'ambito dell'azienda agricola.
- Spese relative a caparra per acquisto immobili, come definite nella promessa di vendita

Non sono ammissibili:

- le spese per la rimessa in coltura di terreni saldi (*terreno che da almeno dieci anni non sia sottoposto a ordinarie lavorazioni ai fini agricoli e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva, o arborea, che presenta valori di estensione e copertura inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto, di cui al comma 4, e di bosco, di cui all'articolo 5 della L.R. 28/2001*)
- l'acquisto di bulbi di zafferano, perché lo zafferaneto, anche se coltivabile con tecnica poliennale (4-5 anni) non è assimilabile ad una coltura perenne e non consente di coprire il periodo di impegno
- il miglioramento di pascoli da parte di aziende zootecniche, perché già previsto da altra misura del PSR (misura 10.1.3.2)
- l'impianto di bambù, perché insieme al prodotto "germoglio" si ottiene il prodotto "legno" che non rientra tra le produzioni previste dall'allegato I del Trattato
- le recinzioni di terreni destinati all'attività faunistico venatoria.

40. Articolo 5 , punto 3, lettere b) e c):

Per la realizzazione di uffici/punti vendita all'interno di un ATI, vanno comunque rispettati i limiti di 60 mq di superficie come per le aziende singole? (nel caso di magazzini, laboratori e rimesse attrezzi si prendono in considerazione le esigenze di tutte le aziende condotte?)

R: Per gli uffici e i punti vendita proposti dalle ATI rimane comunque il limite di 60 mq, che è valido per tutto il periodo di programmazione.

41. Articolo 5 – realizzazione annessi polifunzionali

Nel caso di realizzazione di annessi polifunzionali con diverse destinazioni d'uso, con locali adibiti alla vendita, ad uffici e magazzini, come viene determinato l'importo di spesa massimo previsto dai costi standard per le parti comuni?

R: L'importo viene calcolato in millesimi per le opere comuni (es. fondazioni, solai, tetto, ecc.) alle diverse destinazioni d'uso dell'immobile, attribuendo, se del caso, la spesa per interventi specifici alla porzione pertinente dell'edificio (es. bagno per punto vendita)

42. Articolo 5 - tartufaia

17

E' ammissibile la realizzazione di una tartufaia con relativa recinzione?

R: La tartufaia è ammissibile quando viene impiantata per fini produttivi e pertanto può essere considerata una coltura agraria; al riguardo è necessario aver acquisito, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, il riconoscimento di tartufaia coltivata rilasciato dalle Comunità Montane. E' ammissibile al sostegno anche l'acquisto delle piantine micorrizzate il cui costo massimo di riferimento è indicato nell'Aggiornamento del Capitolo IV "Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi di selvicoltura" (Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 45 del 07/10/2009).

La messa a dimora di piante tartufigene ai sensi della misura 8 del PSR non ha invece finalità produttive bensì la realizzazione di imboschimenti che prevedono, tra le diverse specie utilizzabili, anche il ricorso a piante forestali micorrizzate.

La recinzione della tartufaia produttiva è finanziabile solo se autorizzata dal Comune di competenza e se prevista dalla normativa di settore (L.R. 21 gennaio 2015, n.1 e R.R. 18 febbraio 2015, n.2 - Disciplina per la realizzazione delle recinzioni in zona agricola, artt. 89 e 118).

In generale, la realizzazione di recinzioni a protezione delle colture è ammissibile qualora giustificata da produzioni di pregio (essenzialmente arboree).

43. Articolo 5 - intervento di modifica su fabbricato sotto vincolo

E' possibile chiedere a contributo una modifica su un fabbricato realizzato con il PSR 2007-2013 che permette di migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli e/o di modificarne la destinazione, come ad esempio da magazzino a laboratorio, anche se non sono trascorsi i 5 anni di impegno ?

R: Sì, se il fabbricato mantiene la destinazione agricola e se vengono mantenute le opere oggetto del precedente finanziamento.

44. Articolo 5 – insegne

E' ammissibile l'acquisto e il montaggio di insegne da installare sul terreno condotto ed insegne da installare anche fuori dall'azienda su strade comunali/provinciali?

R: Le insegne possono essere ammissibili in quanto investimenti volti a favorire la commercializzazione dei prodotti, ma solo se posizionate su terreni o su fabbricati aziendali.

18

45. Articolo 5 – esclusione centri abitati Perugia e Terni per realizzazione/ristrutturazione di punti vendita - precisazione

Si rimanda alla definizione cartografica di area urbana di PG e TR: pag. 179 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 (Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015).

Vengono tuttavia esclusi come "aree rurali" i centri urbani di Perugia e Terni come definiti già nella passata programmazione, in base a un criterio demografico di densità abitativa (ab/kmq).

In base a tale indice, restano esclusi i seguenti fogli catastali:

Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 251, 253, 267, 268, 401, 402, 403

Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139"

ARTICOLO 6 – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELL'AZIENDA AGRICOLA

Precisazione: se la spesa sostenuta per un investimento è riconducibile a più obiettivi specifici, tale spesa va ripartita in ugual misura tra gli obiettivi individuati (es. 2 obiettivi: 50% del valore per ciascun obiettivo; 3 obiettivi: 33% del valore per ciascun obiettivo; ecc.).

ARTICOLO 7 – IMPORTI E TASSI

46. Limite minimo investimenti

Il limite minimo di 25.000 euro è riferito all'ultima domanda presentata? Nella pre - domanda o in tutte le domanda che precedono l'ultima, che sarà la domanda che verrà istruita, cioè l'ultima presentata prima della scadenza dello step, posso inserire anche spese totali inferiori al limite minimo consentito per domanda?

In attesa della predisposizione della procedura informatica definitiva, è possibile inserire, per il piano degli investimenti, importi inferiori a 25.000 euro. Tale limite va inderogabilmente rispettato al momento della presentazione della domanda di sostegno, appena approntata la procedura definitiva, indipendentemente dal valore degli investimenti richiesti con eventuali pre-domande.

19

47. Maggiorazione del 10% per giovani agricoltori – Chiarimenti

La maggiorazione del 10% è riservata a giovani che:

- hanno meno di 40 anni al momento di presentazione della domanda di aiuto,
- possiedono adeguate capacità e competenze professionali nei termini temporali previsti dalla tipologia di intervento 6.1.1 (quindi possono conseguire tale requisito entro 36 mesi dalla data di decisione di concedere il sostegno); l'autorizzazione al pagamento potrà essere inviata ad AGEA solo dopo l'avvenuta dimostrazione del conseguimento del requisito
- si insediano per la prima volta come capo azienda (apertura P.IVA, iscrizione alla CCIAA, iscrizione INPS e capacità professionali) o che si sono insediati sempre come capo azienda nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno (i cinque anni si calcolano a far data dalla iscrizione alla CCIAA).

Nota. L'iscrizione all'INPS è richiesta anche per l'attribuzione di punteggi relativi al criterio di selezione "proponente"

La percentuale del premio a cui ha diritto il richiedente/beneficiario è quella calcolata e valutata al momento della presentazione della domanda di sostegno. Quindi la maggiorazione del 10% per giovani agricoltori vale fino a quando il giovane possiede le caratteristiche previste dal bando; pertanto per beneficiari che perdono tali caratteristiche nel periodo che va da uno step di graduatoria ad un altro, gli investimenti inseriti in domanda di sostegno, quando le condizioni erano possedute, mantengono il diritto alla percentuale di maggiorazione, mentre gli investimenti inseriti quando le condizioni non sono più possedute non hanno il diritto alla maggiorazione. Posso quindi avere % diverse se la domanda semplificata viene integrata/rettificata con inserimento di domande successive alla prima, in date successive al superamento delle condizioni previste dal bando per avere diritto alla maggiorazione.

Nel caso di domanda presentata da un'ATI, la maggiorazione è concessa solo nel caso in cui il requisito di "giovane" risulta posseduto da tutte le aziende partecipanti.

48. Maggiorazione del 10% per zone svantaggiate – precisazione

La maggiorazione del 10% per zone montane e svantaggiate (ex articolo 36, lettera a) punti i) e ii) del Reg. 1698/2005), è attribuibile, nel caso di beni mobili, quando la prevalenza della Superficie Aziendale Totale (SAT) ricade in tali zone; pertanto nel calcolo si considerano anche i boschi.

Nel caso di un'ATI, tale maggiorazione è attribuibile quando la SAT di ogni singola impresa dell'ATI ricade in prevalenza in zona svantaggiata o montana

49. Trasformazione e commercializzazione – applicazione aliquota del 40%

- A tutti gli investimenti collegati alla trasformazione e commercializzazione (ad es: piazzale, sala mensa, uffici, ecc) viene attribuita la percentuale massima del 40%
- Questo concetto si applica anche per il solo immagazzinamento del prodotto trasformato (dall'azienda o fuori azienda), pertanto per un fabbricato/magazzino adibito a tale scopo, la percentuale del sostegno non può superare il 40%

20

ARTICOLO 8 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

50... “non è consentita la presentazione di una nuova domanda di sostegno da parte di richiedenti che hanno già ottenuto il finanziamento ... prima della presentazione della correlata domanda di pagamento. Tale clausola non si applica in presenza di interventi realizzati dallo stesso richiedente su opifici diversi, ubicati in unità locali distinte da quella oggetto della domanda di sostegno”

Nel caso di domanda in essere con soli investimenti di tipo mobiliare è possibile presentare una nuova domanda con investimenti immobiliari? (o viceversa)

R: Sì , se si tratta di unità locali diverse

ARTICOLO 9 , MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

51. Articolo 9 - documentazione contenuta nel fascicolo di domanda, lettera l)
... “In presenza di costi unitari massimi approvati dalla Regione per la determinazione della ragionevolezza della spesa per alcune tipologie di beni mobili, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.”

Da intendere per importi inferiori o uguali? o soltanto uguali?

R: I costi riportati nell'allegato A2 sono costi unitari massimi di riferimento, pertanto la spesa per il bene (mobiliare o immobiliare) che si prevede di acquistare/realizzare non può superare il livello di importo contenuto nella tabella ma può, ovviamente, essere anche inferiore. Pertanto, in presenza di macchine e/o attrezzature ricomprese nella tabella dell'Allegato A2, non è necessario produrre i preventivi.

21

ARTICOLO 11 – CRITERI DI SELEZIONE PER I PROGETTI MIGLIORI

52. Adozione LCA - Precisazione

Relativamente al punteggio per adozione LCA, la certificazione va verificata con la domanda di pagamento (a piano ultimato) e il punteggio si attribuisce anche se la LCA è riferita ad un solo prodotto, ma pur sempre riferita alla sede operativa dove viene realizzato l'investimento

53. Mimetizzazione e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico – precisazione

Nel caso del punteggio da attribuire per mimetizzazioni e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico: è lecito computare solo le eventuali opere "a corredo" dell'investimento principale o è più corretto inserire l'intero valore dell'opera principale mitigata in caso di progetto in cui sia prevista ed autorizzata sia l'opera principale che le sistemazioni esterne, ivi compresi gli accorgimenti necessari alla mitigazione paesaggistica? Nel caso siano computabili solo le opere di mitigazione in senso stretto (alberature, gradonature ecc.) come deve essere incasellato l'investimento specifico? (non contemplati investimenti per la logistica fra quelli ammissibili - art. 5)

R: si computano solo le opere di mitigazione. Si tratta di interventi volti alla mimetizzazione (alberature, etc) e finalizzati al miglioramento paesaggistico, riducendo anche l'impatto dell'immobile sul paesaggio. La spesa da considerare per il calcolo della percentuale sul costo totale è quella relativa al solo intervento di mimetizzazione e quella derivante da eventuali maggiori costi, nel caso in cui ci siano prescrizioni (esempio: capannone da costruire ad una certa distanza dalla strada: viene presa in considerazione per il calcolo del punteggio la maggiore spesa per realizzare l'investimento così dislocato, da dimostrare con confronto di computi e relazione tecnica).

54. Punto 2b) Innovazione

L'asterisco (*) rimanda al punto 12 dell'articolo 3? Se sì, tale punteggio può quindi essere attribuito solo ad investimenti di trasformazione e commercializzazione?

R: L'asterisco è un refuso e verrà tolto; il punto 12 dell'articolo 3 recita: *“sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero gli impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del Trattato, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno (da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno)”*.

22

55. Punto 2b) Ambiente e Clima

Risparmio idrico oltre quello cogente. Cosa si intende?

R: il termine cogente si riferisce alle percentuali di risparmio idrico riportate al punto 8) dell'articolo 5

56. Targeting settoriale – precisazione

Con riferimento alla tabella di cui al capitolo 4.1 SWOT, lettera c) del PSR, l'attribuzione degli investimenti proposti ai diversi settori produttivi deve essere assolutamente pertinente; es. l'allevamento cunicolo, l'attività vivaistica, la tartuficoltura, l'apicoltura ecc. non sono riconducibili a nessun settore produttivo della tabella e pertanto vanno inseriti nel settore produttivo “altro” (nona categoria della procedura informatica SIAR)

Inoltre:

- il settore “cereali e altri” comprende esclusivamente le colture cerealicole; tale dicitura è un refuso di analoga tabella del PSR 2007/2013. L'analisi SWOT, infatti, non prevede in questo contesto priorità per colture diverse da quelle cerealicole;
- il settore “ortofrutta” comprende anche le patate;
- gli investimenti immobiliari e mobiliari riferiti alla foraggicoltura vanno ricondotti al settore “lattiero-caseario” oppure a quello delle “carni”, in relazione all'indirizzo produttivo aziendale;
- gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono riconducibili ad una filiera specifica; essendo considerati un fattore della produzione vanno riferiti al settore produttivo aziendale che utilizza la maggior parte dell'energia prodotta.

57. Punto 5) Targeting gestionale

- Azienda condotta da Imprenditore agricolo professionale - ai sensi del D.Lgs. 99/2004: possiede conoscenze e competenze professionali; dedica la prevalenza del tempo di lavoro annuo all'attività agricola; ricava dall'attività di impresa agricola

condotta direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone montane o svantaggiate)

Per ottenere tale punteggio è sufficiente un'autodichiarazione o deve essere richiesta la relativa attestazione alla Comunità Montana? (anche se poi non producibile agli organi della pubblica amministrazione)

Nel caso in cui serva l'attestazione, al momento della presentazione della domanda, essa deve essere stata ottenuta o basta la richiesta?

23

R: è necessario che sia autodichiarata e che sia stata ottenuta al momento della presentazione della domanda. L'attestazione di IAP è rilasciata dalle Comunità Montane

- Nel caso in cui serva l'attestazione, essendo la stessa riferita per legge ad un anno solare, per quale anno va richiesta?

R: la richiesta va fatta con riferimento all'anno precedente la presentazione della domanda; in ogni caso, è un requisito che va controllato e mantenuto anche in fase di rendicontazione (domanda di pagamento)

Nel caso dell'ATI, tutti i componenti dell'ATI devono avere la qualifica di IAP

Nel caso di società, la qualifica di IAP deve possederla il/i socio/i che ha/hanno la maggioranza delle quote.

L'attestato IAP provvisorio non è sufficiente per l'assegnazione del punteggio.

Il punteggio è attribuibile anche al coltivatore diretto in quanto assimilabile alla figura dello IAP per tempo destinato all'attività agricola e reddito ricavato dalla medesima. Infatti il coltivatore diretto, per essere iscritto nella sezione contributiva di pertinenza, deve dedicare almeno 104 giornate di lavoro annue alla gestione dell'azienda e deve svolgere la sua attività con abitualità e prevalenza, anche in termini reddituali. Lo IAP, d'altro canto, deve destinare all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo (140 giornate) e trarre dalla medesima almeno il 50% del proprio reddito globale (il tutto ridotto al 25% nelle zone svantaggiate). Lo IAP per essere riconosciuto tale deve possedere, inoltre, adeguate conoscenze e competenze professionali (possesto di un titolo di studio pertinente o esperienza lavorativa almeno biennale documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale); tali requisiti sono riconducibili anche al coltivatore diretto.

58. Adozione sistemi di tracciabilità

Cosa si intende per adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto; devono essere sistemi correlati alle produzioni interessate dal programma di investimenti?

R: sì

24

59. Targeting aziendale

Nel caso del p.to 4 "Targeting aziendale" non si ritiene opportuno calmierare il punteggio all'interno del limite dei 250.000 € di PST. Inoltre, ad esempio, alla circostanza molto frequente in alcune zone del territorio regionale, e segnatamente quelle a maggiore vocazione vitivinicola, in cui il limite di PST di 250.000 € è facilmente superato con appena 13 ettari di vigneto, si somma quella determinata dalla non inclusione in zone censite come svantaggiate concorrendo, di fatto, a comporre un quadro di effettiva (probabilmente non voluta) discriminazione nei confronti delle imprese di un comparto specifico, maggiormente concentrate in zone specifiche.

R: La valutazione viene fatta considerando il piano culturale post investimento. Le aziende umbre che hanno una dimensione economica superiore a 250.000 euro rappresentano lo 0,7 % del numero totale di azienda agricole attive in Umbria. La Commissione vuole che vengano favorite quelle aziende medio piccole più rappresentative che nel caso di questa regione sono aziende con dimensioni economiche inferiori a 250.000,00 euro e che da sole (cioè senza contributi pubblici) non affronterebbero quegli investimenti che possono dare loro una possibilità di sviluppo. Si vuole evitare quello che la commissione definisce "dead weight effect", cioè effetto peso morto, che significa non dare contributi e aiuti ad aziende in grado di realizzare gli investimenti con risorse proprie

60. Targeting gestionale:

Occorre definire la U.L.. Inoltre: le prestazioni pagate con voucher come devono essere considerate e calcolate?

R: UL (Unità Lavorative):

I salariati fissi presenti tutto l'anno costituiscono una UL; i salariati fissi che non sono presenti tutto l'anno costituiscono una UL quando raggiungono o superano le 1.800 ore lavorative annue (270 giornate), mentre se non raggiungono le 1.800 ore si calcola la frazione corrispondente.

Per i salariati avventizi le UL derivano dalle ore complessive effettuate diviso 1.800.

Il coadiuvante è una figura di collaboratore familiare che presta la sua opera nell'ambito di una impresa individuale, fino a 90 giorni lavorativi o fino a 720 ore annue

Per i pagamenti con voucher (vedi nota in fondo al documento) si risale al numero di ore svolte e si calcolano le UL, avendo come riferimento le 1.800 ore annue.

25

61.punto 2a "Miglioramento qualità merceologica delle produzioni"

- L'introduzione di una nuova coltura, correlata all'investimento, può essere considerato "miglioramento della qualità merceologica delle produzioni"?

R: il punteggio è attribuibile se vengono fatti investimenti atti a migliorare la qualità merceologica di una determinata coltura (esistente o di nuova introduzione)

- Deve essere verificato un incremento in termini di PST aziendale o di reddito (operativo o netto)?

R: va dimostrato e giustificato l'incremento atteso del valore commerciale del prodotto cui ci si riferisce (es. valore commerciale del prodotto ante investimento, come da fatture di vendita, e valore commerciale atteso post investimento)

62.punto 2b Coerenza obiettivi trasversali - innovazione

Innovazione: i beni innovativi sono quelli immessi sul mercato da meno di 2 anni; una attrice appena uscita sul mercato ma senza particolari novità tecnologiche è da considerarsi innovativa? Come dimostriamo che la macchina o attrezzatura è innovativa?

R: sì, per quanto riportato al punto 12 dell'art. 3 del bando si considera innovativo qualsiasi bene materiale e immateriale introdotto nel mercato da non più di due anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. Sarà cura del richiedente comprovare quanto sopra.

63.localizzazione aziendale

Il punteggio relativo alla localizzazione dell'azienda esplicita "superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone soggette a vincoli naturali e ZVN": tale punteggio è attribuibile solo alle aziende che presentano ENTRAMBE le zonizzazioni?

R: no, non si intende che l'azienda deve ricadere in entrambe le zone, ma in una delle due tipologie " ...naturali e/o ZVN"

64. coadiuvanti

Tra i coadiuvanti può essere considerato, nel caso di società, anche il rappresentante legale della società?

26

R: no, per definizione il coadiuvante è una figura di collaboratore familiare che presta la sua opera nell'ambito di una impresa individuale

ARTICOLO 13 – VARIANTI E PROROGHE

65. Esempi di varianti

Domanda di sostegno – importo totale € 350.000,00						
Ristrutturazione magazzino	Impianto oliveto	Nuovo investimento immobiliare	TOTALE INVESTIMENTI IMMOBILIARI	Trattrice	Nuovo investimento mobiliare	TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI
200.000,00	100.000,00	/	300.000,00	50.000,00	/	50.000,00
Variante n. 1						
220.000,00	80.000,00	/	300.000,00	50.000,00	/	50.000,00
Ammissibile in quanto la variazione della spesa avviene nell'ambito della medesima tipologia di investimenti						
Variante n. 2						
210.000,00	100.000,00	/	310.000,00	40.000,00	/	40.000,00
Non ammissibile in quanto la variazione della spesa non avviene nell'ambito della medesima tipologia di investimenti						
Variante n. 3						
200.000,00	60.000,00	40.000,00	300.000,00	50.000,00	/	50.000,00
Ammissibile in quanto la variazione avviene nell'ambito della stessa tipologia e l'inserimento di un nuovo investimento non deriva da un'economia di spesa, ma da una scelta imprenditoriale volta a ridurre la superficie dell'oliveto a vantaggio, ad esempio, della realizzazione di un frutteto						
Variante n. 4						
200.000,00	100.000,00	/	300.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
Non ammissibile in quanto l'introduzione del nuovo investimento è dovuto ad un risparmio sulla spesa sostenuta per l'acquisto della trattrice						
Variante n. 5						
200.000,00	100.000,00	/	300.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
Ammissibile in quanto la variazione avviene nell'ambito della stessa tipologia e l'introduzione del nuovo investimento deriva da una scelta tecnica per la quale l'imprenditore ha cambiato il modello di trattrice preventivato, scegliendone una di minor potenza						
Variante n. 6						
200.000,00	100.000,00	/	300.000,00	/	50.000,00	50.000,00
Ammissibile in quanto la variazione avviene nell'ambito della stessa tipologia e l'introduzione del nuovo investimento deriva da mutate esigenze tecniche aziendali. Es., l'imprenditore ha rinunciato al trattore preventivato a favore di una vendemmiatrice, poiché quella presente in azienda è risultata irrimediabilmente danneggiata						

27

ARTICOLO 14 - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

66. Art. 14, 3° capoverso: la riduzione del contributo dovuta alla ritardata presentazione della domanda di pagamento viene applicata anche in presenza di proroghe accordate?

R: sì, il testo recita "... pur in presenza di proroghe accordate..."

ART 15 DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE E MODALITÀ DI PAGAMENTO - PRECISAZIONI

67. Conto corrente dedicato

Sono ammissibili pagamenti effettuati con conto corrente anche cointestato; non sono invece ammissibili pagamenti effettuati con conto corrente del quale il richiedente ha la sola delega alle operazioni

68. Titoli di spesa ammissibili

Si confermano i titoli di spesa elencati all'art. 15. I pagamenti effettuati con assegni sono ammissibili solo nel caso di transazioni immobiliari.

ALLEGATO A-4

69. Allegato A-4 - Calcolo rapporto kw/ha SAU

Nel calcolo del limite di 12 kw per ettaro di SAU aziendale vanno prese in considerazione esclusivamente le trattrici ed i telehandler *"risultanti dalla posizione del libretto gasolio agricolo agevolato (ex UMA) aumentati delle macchine oggetto della domanda di aiuti."*

La dimostrazione del non superamento del rapporto kw/ha SAU deve essere prodotta contestualmente ai documenti del fascicolo di domanda e va riferita alla situazione a piano aziendale ultimato.

Nel caso di ATI il calcolo del limite di 12 kw per ettaro va applicato considerando l'intero parco macchine e tutte le superfici agricole delle aziende componenti l'Associazione.

***utilizzo voucher CHE COS'È IL LAVORO ACCESSORIO**

È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.

Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).

Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO ACCESSORIO

I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

- **pensionati**
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- **studenti nei periodi di vacanza**
sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

- a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**
cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

- **lavoratori in part-time**
i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
- **altre categorie di prestatori**
inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Attenzione: il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (**Circolare INPS n. 49/2013**).
- **I prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

In base a quanto disposto dalla vigente normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro **in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.**

Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

- aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di **specifiche figure di prestatori** (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) e - per l'anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, **per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;**
- aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare **qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale** purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.